



DOCUMENTO INFORMATIVO DELLE CONDIZIONI OFFERTE ALLA GENERALITA' DELLA CLIENTELA
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A REVOCA

1. Identità e contatti del finanziatore

Finanziatore	Cherry Bank S.p.A.
Indirizzo	Via San Marco 11– 35129 Padova (PD)
Telefono	+39 049 8208411
Fax	+39 049 82908401
Sito Web	www.cherrybank.it

Esempio rappresentativo del costo del fido

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Ipotesi 1: fido di € 1.500, a durata indeterminata, con utilizzo pieno per l'intero trimestre		
	Tasso fisso	Tasso variabile
Accordato	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Tasso debitore nominale annuo	9,50%	11,50%
Commissione Onnicomprensiva Trimestrale	0,50% sull'importo accordato	0,50% sull'importo accordato
Spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese	€ 0,00	€ 0,00
Interessi debitori maturati nel trimestre	€ 35,15	€ 42,53
TAEG	12,01%	14,20%*

*Il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile composto dal tasso Euribor 3 mesi (360) rilevato il 01/08/2025 in relazione alla media mensile del mese di luglio 2025 arrotondato al decimo di punto superiore.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. In ogni caso i tassi di interesse e le spese rilevanti ai fini del calcolo del TEG saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi della legge 108/96.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Cherry Bank S.p.A. (www.cherrybank.it > Documenti e trasparenza).



2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	Apertura di credito in conto corrente a revoca
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	Nessun limite per ristrutturazione di beni immobili residenziali. Euro 75.000 per ristrutturazione di beni immobili non residenziali. Euro 75.000 per altre finalità.
Durata del contratto di credito	A revoca
Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito.	Se ricorre un giustificato motivo, al Consumatore può essere richiesto, in qualsiasi momento e senza preavviso, il rimborso dell'apertura di credito con conseguente obbligo di dover pagare alla Banca l'intero importo utilizzato, oltre interessi. Se non ricorre un giustificato motivo, al Consumatore può essere richiesto, in qualsiasi momento ma con preavviso scritto di 15 giorni, il rimborso dell'apertura di credito con conseguente obbligo di dover pagare alla Banca l'intero importo utilizzato, oltre interessi. In entrambi i casi la Banca effettua la prevista comunicazione al consumatore mediante lettera raccomandata o p.e.c.. In caso di recesso per giustificato motivo, il Consumatore deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca mentre, in caso di recesso con preavviso, il Consumatore deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso.

3. Costi del credito

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito.	<p>TAN (Tasso di interesse nominale annuo):</p> <p><u>Variabile:</u> Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: - Parametro Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media mese precedente con arrotondamento al decimo di punto superiore (se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero). - Spread pari a 9,50%. <i>Il parametro di indicizzazione utilizzato sarà quello individuato concordemente tra le parti al momento della stipula</i></p> <p><u>Fisso: 9,50%</u></p> <p>Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido:</p> <p><u>Variabile:</u> Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: - Parametro Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media mese precedente con arrotondamento al decimo di punto superiore (se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero).</p>
--	--



	<p>- Spread pari a 15,00%</p> <p><u>Fisso</u>: 15,00%</p> <p><i>In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche dell'indice stesso o l'indice sostitutivo saranno determinati in esecuzione di quanto previsto nel Piano di Sostituzione tempo per tempo vigente (pubblicato nel sito internet della banca) e saranno comunicate al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente; la modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda senza spese dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, al cliente saranno applicate le condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.</i></p>
<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i></p> <p><i>(Vedasi esempio rappresentativo a pag. 1)</i></p>	<p><u>Con tasso Variabile (parametro Euribor 3 mesi/360 mmp arr. 1/10 rilevato il 01/08/2025 con media mese di luglio): 14,20%</u></p> <p>Il tasso è calcolato alla data odierna ipotizzando un fido accordato di Euro 1.500,00 con completo utilizzo per un trimestre, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commissione onnicomprensiva 0,5% trimestrale dell'importo accordato - Costo per invio comunicazioni: Euro 0,00 <p><u>Con tasso Fisso: 12,01%</u></p> <p>Il tasso è calcolato alla data odierna ipotizzando un fido accordato di Euro 1.500,00 con completo utilizzo per un trimestre, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commissione onnicomprensiva 0,5% trimestrale dell'importo accordato - Costo per invio comunicazioni: Euro 0,00 <p>I tassi di interesse sono riportati su base annuale e con riferimento all'anno civile.</p>
<p>Costi</p>	<p>Commissione onnicomprensiva: 0,50% trimestrale dell'importo accordato.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati</p>	<p>La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 125-bis e 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario). Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p>
<p>Costi in caso di ritardi di pagamento</p>	<p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora determinati secondo quanto previsto nel Foglio Informativo del Contratto di Conto Corrente di Corrispondenza.</p>



4. Altri importanti aspetti legali

<p>Diritto di recesso dal contratto di credito</p>	<p>Il Consumatore può, mediante comunicazione scritta via raccomandata a/r o pec, recedere in ogni momento, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, dall'apertura di credito previo pagamento alla Banca di quanto dovuto.</p> <p>La Banca può, mediante comunicazione scritta via raccomandata a/r o pec, recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito. Per il pagamento di quanto dovuto la Banca darà al Cliente, con lettera raccomandata o p.e.c., un preavviso non inferiore a 2 mesi.</p> <p>In caso di contratto concluso a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, il Cliente può recedere dal Contratto entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla relativa data di conclusione inviando alla Banca comunicazione scritta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi.</p>
<p>Consultazione di una banca dati. <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Sì.</p>

Reclami

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it, email all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata). Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo email/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo, oppure al contatto e-mail specificato nel contratto.

Per quanto riguarda la trattazione dei reclami:

a) L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, in situazioni eccezionali, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore ai 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a Operazioni di Pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 (dieci) Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

b) Nel caso di mancata, insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all'ABF. Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF solo se l'importo richiesto non è superiore ad Euro 200.000 (Euro duecentomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un'associazione di categoria. Il ricorso deve essere presentato online tramite il Portale ABF (cfr. la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" sul sito web dell'ABF). La



presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita soltanto se si intende presentare ricorso nei confronti di:

- due o più intermediari contemporaneamente;
- un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
- un confidi ai sensi dell'art. 112, co. 1, TUB.

In questo caso, il ricorso può essere presentato tramite posta o fax alla Segreteria tecnica territorialmente competente o ad una qualunque delle Filiali della Banca d'Italia, oppure a mano, presso una delle Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine. L'esito della controversia verrà comunicato entro 90 (novanta) giorni dalla data di completamento del fascicolo. Il suddetto termine di 90 (novanta) giorni può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, se la controversia riveste un carattere di particolare complessità. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (previsto dal D.Lgs. 28/2010) nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria.

c) In relazione all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo Contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ABF ai sensi della precedente lett. b). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Se il Cliente è residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, si potrà rivolgere anche a FIN-NET di cui potrà trovare tutte le indicazioni sul sito <http://ec.europa.eu/internalmarket/fin-net/>. Eventuali ulteriori informazioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in altri Stati dell'Unione Europea sono reperibili anche attraverso l'ABF (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/> intermediari).

d) Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento, può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D.Lgs. 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul Sito della Banca il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa procedure reclamo;
- ABF in parole semplici;
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Regolamento di procedura.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

Per saperne di più:

- la guida "Il credito ai consumatori in parole semplici"
- la guida "La Centrale dei Rischi in parole semplici"

sono disponibili sul sito www.bancaditalia.it, sul sito www.cherrybank.it e presso tutte le filiali di Cherry Bank S.p.A.



ALLEGATO AL “DOCUMENTO INFORMATIVO DELLE CONDIZIONI OFFERTE ALLA GENERALITA' DELLA CLIENTELA”

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INDICE DI RIFERIMENTO APPLICATO AL CONTRATTO DI CREDITO

Il prodotto di apertura di credito a revoca può prevedere l'utilizzo di un indice di riferimento per determinare il tasso di interesse.

Riportiamo di seguito le informazioni riguardanti l'indice di riferimento previsto dal contratto.

Denominazione dell'indice di riferimento

L'“Euribor” (Euro Interbank Offered Rate) è un indice di riferimento comunemente utilizzato per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dettagliata dell'Euribor e ulteriori informazioni relative a tale indice, si invita a consultare il sito web dell'amministratore dell'indice, l'EMMI – European Money Markets Institute (o eventuale altro soggetto che dovesse subentrargli nella funzione di amministratore dell'indice).

Qualora la formula e/o la metodologia (matematica o di altro tipo) adottata per la determinazione dell'Euribor venga modificata rispetto a quella in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, continuerà ad essere applicato l'indice Euribor secondo la formula e/o metodologia di volta in volta vigente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato (di seguito, il “Regolamento Benchmark”). In caso di temporanea indisponibilità della rilevazione, sarà utilizzato l'ultimo valore disponibile dell'Euribor.

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche dell'indice stesso o l'indice sostitutivo saranno determinati in esecuzione di quanto previsto nel Piano di Sostituzione tempo per tempo vigente (pubblicato nel sito internet della banca) e saranno comunicate al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente; la modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda senza spese dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, al cliente saranno applicate le condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

Denominazione dell'amministratore dell'indice

EMMI (European Money Markets Institute).

Rischi derivanti dall'utilizzo dell'indice

Il principale rischio associato all'utilizzo del tasso variabile consiste nella possibilità di un aumento significativo e imprevedibile dell'importo delle rate, dovuto all'incremento dell'indice di riferimento periodicamente rilevato.

Il tasso d'interesse applicato al contratto al momento della stipula potrebbe differire da quello indicato in fase di offerta, in funzione dell'evoluzione dell'indice di riferimento intervenuta nel frattempo.

La scelta del tasso variabile è più adatta a chi desidera un tasso di interesse allineato all'andamento del mercato e dispone della capacità economica per far fronte a eventuali aumenti dell'importo delle rate.